

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5726 del 07/10/2025
Oggetto	D. Lgs. n. 152/2006 e L. R. n. 21/2004 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui alla Determinazione dirigenziale n. 6209 del 08-11-2024 e successive modifiche, intestata alla ditta Sonoco Metal Packaging Italia Srl, impianto sito in comune di Sant'Ilario d'Enza (RE), via XXV Luglio n. 172, loc. Calerno - Modifica non sostanziale
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5941 del 07/10/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno sette OTTOBRE 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n. 27935 / 2025

D. Lgs. n. 152/2006 e L. R. n. 21/2004 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui alla Determinazione dirigenziale n. 6209 del 08-11-2024 e successive modifiche, intestata alla ditta Sonoco Metal Packaging Italia Srl, impianto sito in comune di Sant'Ilario d'Enza (RE), via XXV Luglio n. 172, loc. Calerno - Modifica non sostanziale

IL DIRIGENTE

Richiamati

- il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” Titolo III-bis della Parte Seconda con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;
- in particolare l'articolo 29-nonies “modifica degli impianti o variazione del gestore”, che disciplina le condizioni per la modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con AIA);
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- il DM 24 aprile 2008 con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D. Lgs 18 febbraio 2005 n° 59 e la successiva DGR 1913 del 17/11/2008 e DGR 155 del 16/02/2009 con la quale la Regione ha approvato gli adeguamenti e le integrazioni al decreto interministeriale;

richiamate altresì:

- la V^a circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la determinazione di Giunta Regionale n. 373 del 10-01-2025 “Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per il triennio 2025-2027, secondo i criteri definiti con la deliberazione della Giunta regionale n. 2124/2018”;
- premesso che, in riferimento alle Migliori Tecniche Disponibili, per il settore di attività indicato in oggetto esistono: BAT Conclusions di cui alla decisione di esecuzione UE 2020/2009 della commissione Europea del 22-06-2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 09-12-2020;
- il BRef “Energy efficiency” di febbraio 2009 presente all’indirizzo internet “eippcb.jrc.es”, formalmente adottato dalla Commissione Europea a febbraio 2009;

premessi che con Determinazione dirigenziale n. 6209 del 08-11-2024, è stato rilasciato alla ditta Eviosys Packaging Italia Srl il riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per l’esercizio dell’attività di cui al codice 6.7 dell’Allegato VIII Parte Seconda D.Lgs 152/06, svolta nell’impianto sito in comune di Sant’Ilario d’Enza (RE), via XXV Luglio n. 172, loc. Calerno, successivamente volturato alla ditta Sonoco Metal Packaging Italia Srl con Determinazione dirigenziale n. 3285 del 09-06-2025 e aggiornato con n. 4322 del 28-07-2025;

vista la comunicazione di modifica non sostanziale pervenuta il 15-09-2025 (prot. n. 163146 del 16-09-2025), con cui la ditta chiede la revisione della modalità di espressione dei limiti sul parametro dei Solventi Organici Volatili (SOV) per le emissioni in atmosfera del reparto side stripe (E1/A, E1/B, E2/A, E2/B, E3, E5, E6/A, E6/B, E7) e dei finali forno delle linee di verniciatura del reparto litografia (E11, E13, E16, E35) nelle quali è presente un impianto di essiccazione termica (forno). In tutte queste emissioni è presente un bruciatore a metano dedicato all’essiccazione delle vernici applicate, per cui la ditta chiede che il limite attualmente presente in autorizzazione sia riferito a COV non metanici

(COVNM). In detti impianti il calore è fornito da una corrente di aria riscaldata da bruciatori collegati a scambiatori o in vena d'aria, in cui è possibile rilevare tracce di Metano incombusto in emissione.

Il parametro di controllo COVNM esclude la componente derivante dal Metano incombusto, essendo un contributo di Carbonio non derivante dai solventi (inquinanti per i quali è previsto il controllo).

Le emissioni non necessitano di interventi diretti sui requisiti tecnici dei ventilatori e la modifica richiesta non porterà ad alcuna variazione alle caratteristiche tecniche;

valutato che, sulla base delle documentazione presentata, l'intervento non andrà a modificare le tipologie di prodotti vernicianti utilizzati, né la capacità produttiva, né il consumo massimo teorico di solvente;

acquisita la relazione istruttoria interna di ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Ovest, Presidio di Reggio Emilia – prot. 176037 del 06-10-2025, con cui si esprime parere favorevole alle condizioni riportate nel documento stesso e acquisite nel presente atto. Nella relazione si rimarca, così come prescritto nell'AIA vigente, che per il reparto side e stripe rimane la necessità di stabilire per le singole emissioni un valore di portata e concentrazione dell'inquinante, ad oggi espresso in flusso di massa, presentando una proposta di revisione entro il 31-12-2025;

verificato che il Gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie IPPC, sulla base delle disposizioni del DM 24/04/08, della DGR n. 1913/08, della DGR n. 155/09, della DGR n. 812/2009 e del tariffario ARPAE di cui alla DGR n. 926/2019;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Complesse, Valutazione Impatto ambientale ed Energia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) ARPAE di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n. 4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it.

Su proposta del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

a) di autorizzare la modifica comunicata e di aggiornare lo stato di fatto di cui alla sezione C della suddetta AIA come da comunicazione di cui sopra;

b) di aggiornare la predetta autorizzazione nel seguente modo:

- la Tabella A) del paragrafo D2.4 Emissioni in atmosfera è così sostituita:

Tabella A)

Tabella A)												
Emis sione	Provenienza	Dura ta	Portata	Limiti di emissione							Impianto di abbatti mento	periodici tà auto controllo
				Solventi organici volatili		Materia le particel lare	NO _x	SO _x	NH ₃	CO		
		h	Nm³/h	mg/Nm³ come COT non metanici	kg/h come COT non metanici							
E1/A	verniciatura 3 pezzi linea 1	24	34.000	(1)	1,7	3	350	35	/	/	Abbatti mento ad umido	seme strale
E1/B	verniciatura 3 pezzi linea 1	24				3	350	35	/	/		
E2/A	verniciatura 3 pezzi linea 2	24				3	350	35	/	/		
E2/B	verniciatura 3 pezzi linea 2	24				3	350	35	/	/		
E3	verniciatura 3 pezzi linea 3	24				3	350	35	/	/		
E5	verniciatura 3 pezzi linea 5	24				3	350	35	/	/		
E6/A	verniciatura 3 pezzi linea 6	24				3	350	35	/	/		
E6/B	verniciatura 3 pezzi linea 6	24				3	350	35	/	/		

Emis sione	Provenienza	Dura ta	Portata	Limiti di emissione							Impianto di abbatti mento	periodici tà auto controllo
				Solventi organici volatili		Materia le particel lare	NO _x	SO _x	NH ₃	CO		
		h	Nm³/h	mg/Nm³ come COT non metanici	kg/h come COT non metanici							
E7	verniciatura 3 pezzi linea 7	24				3	350	35	/	/		
E8	convogliamento presse 7-8-9-10	24	3.000	/	/	5	350	35	15	/	/	seme strale
E9	saldatura	saltua ria	1.500	/	/	10	/	/	/	/	/	/
E11	finale forno linea S1	24	4.800	15	/	/	/	/	/	/	/	seme strale
E12	raffreddamento linea S1	24	50.000	/	/	/	/	/	/	/	/	/
E13	finale forno linea S4	24	4.800	15	/	/	/	/	/	/	/	seme strale
E14	raffreddamento linea S4	24	50.000	/	/	/	/	/	/	/	/	/
E16	finale forno linea S2	24	4.600	15	/	/	/	/	/	/	/	seme strale
E17	raffreddamento linea S2	24	50.000	/	/	/	/	/	/	/	/	/
E29	post combustore termico linea S1	24	8.000	50	/	/	130	/	/	Livello indicati vo 20-150 ai fini di monito raggio	post combu store termico	seme strale
E30	aspirazione vasca lavaggio attrezzature di verniciatura	10 min.	250	/	/	/	/	/	/	/	/	/
E31	convogliamento eiettori venturi e valvole sfiato sicurezza	4-5 h 2 volte setti mana	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Emis sione	Provenienza	Dura ta	Portata	Limiti di emissione							Impianto di abbatti mento	periodici tà auto controllo
				Solventi organici volatili		Materia le particel lare	NO _x	SO _x	NH ₃	CO		
		h	Nm³/h	mg/Nm³ come COT non metanici	kg/h come COT non metanici	mg/Nm³						
E32	pressa 119 linea produzione coperchi peal seam Ø 73 mm	24	500	/	/	5	350	35	15	/	/	seme strale
E33	bruciatore riscaldamento vasca di trattamento pezzi NaOH	24 h/g 6 g/mese 7 mesi /anno	200	/	/	5	350	35	/	/	/	/
E34	post combustore termico linea S3	24	6.000	30	/	/	130	/	/	Livello indicati vo 20-150 ai fini di monito raggio	post combu store termico	seme strale
E35	finale forno linea S3	24	6.000	50	/	/	/	/	/	/	/	seme strale
E36	raffreddamento linea S3	24	30.000	/	/	/	/	/	/	/	/	/
E37	raffreddamento linea S3	24	30.000	/	/	/	/	/	/	/	/	/
E38	gruppo elettrogeno di emergenza	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06										
E40	cappa aspirazione preparazione inchiostri	24	2.500	/	/	/	/	/	/	/	/	/
E41	post combustore termico rigenerativo linee S2-S4	24	26.000	50	/	/	130	/	/	Livello indicati vo 20-150 ai fini di monitor aggio	post combu store termico	seme strale
E42	valvola di sovrapressione	non soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs. 152/06										

I valori limite sono riferiti alle condizioni normali (273,15 °K e 101,3 kPa) ed al volume secco.

Un controllo delle emissioni dell'intero reparto side-stripe dovrà essere effettuato nei mesi di Luglio o Agosto con tutte le emissioni funzionanti nell'arco della giornata.

(1) Il valore di concentrazione utilizzato per il calcolo del flusso di massa è di 52,5 mg/Nm³. Non essendo presente nelle linee di verniciatura una netta distinzione delle fasi di applicazione vernice ed essiccazione per le aspirazioni convogliate alle emissioni, si rende necessaria l'applicazione di un valore medio dei limiti. Tale valore consegue dalla media dei limiti 50 e 75 mg/Nm³ come COT non metanici previsti dal D. Lgs. 152/06 art. 275 e suoi allegati, per le emissioni provenienti dalle attività di verniciatura/essiccazione e ulteriormente ridotto proporzionalmente a 52,5 mg/Nm³.

- al paragrafo "D 3 - PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'IMPIANTO" della Sezione D alla riga relativa alle EMISSIONI IN ATMOSFERA del PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO è aggiunta la seguente:

Fattori di processo / ambientali	Parametro gestionale	Sistemi di misura	Sistemi di registrazione	Frequenza del controllo Gestore
EMISSIONI IN ATMOSFERA	Controllo rendimento di combustione dei bruciatori	Controllo effettuato da ditta specializzata	Registro su scheda Raccolte rapporti di prova	Annuale

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'AIA di cui alla Determinazione dirigenziale n. 6209 del 08-11-2024, e successive modifiche e deve essere conservato insieme all'AIA, di cui è fatto salvo il disposto per quanto non in contrasto con il presente atto.

Ai fini della realizzazione dell'intervento, la ditta è comunque tenuta ad acquisire le ulteriori autorizzazioni, pareri ed atti di assenso comunque denominati previsti dalle vigenti disposizioni per fattispecie particolari che non siano state ricomprese e sostituite dal provvedimento di AIA.

IL DIRIGENTE determina inoltre

- di inviare copia del presente atto alla ditta e al Comune tramite lo Sportello Unico competente;

- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito di ARPAE e sul portale regionale AIA-IPPC con le modalità stabilite dalla Regione Emilia-Romagna;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.